



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - GRAMSCI"

90011 - BAGHERIA (PA) | Cod. Min. PAIC8BA00V - C.F. 90022290820 - Cod. Univ. 7TKYNF
Scuola secondaria di 1° grado **Plesso "Carducci"** - via D. D'Amico 30 | Tel. 091 932171

SEDE c/o **Plesso "E. Loi"** - Via Claudio
| Tel Traina, 4 | Centralino 091/964430

Scuola infanzia - primaria **Plesso "Gramsci"** - via Gramsci, 10
paic8ba00v@istruzione.it - paic8ba00v@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CARDUCCI - GRAMSCI"-BAGHERIA
Prot. 0000731 del 20/01/2022
IV (Uscita)

Circolare n. 257
Bagheria 20/01/2022

Ai docenti
Ai genitori
dell'I.C. "Carducci-Gramsci"

OGGETTO: Riammissione in classe dopo quarantena/isolamento domiciliare e richiesta DDI

Si comunica alle famiglie e ai docenti che, pur nel mutare delle disposizioni relative al trattamento dei casi di quarantena e isolamento, di competenza esclusiva dei DDP dell'ASL, **resta sempre valido l'obbligo di segnalazione dei contatti con casi positivi e/o di positività personale rilevata a seguito di tampone, nei confronti della dirigenza scolastica e del proprio Medico di medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera scelta (PLS).**

Per tutto il personale scolastico e per i genitori delle alunne e degli alunni minorenni che abbiano avuto notizia di un contatto con una persona positiva al Covid-19 o che risultino essi stessi positivi permane dunque l'obbligo di una:

1. tempestiva segnalazione alla scuola tramite comunicazione telematica alla casella paic8bav00v@istruzione.it;
2. contestuale tempestiva comunicazione al proprio MMG o PLS per la "presa in carico" medica della situazione.

In tutti questi casi il rientro a scuola sarà possibile solo a seguito di certificazione medica di riammissione.

Si evidenzia che la mancata segnalazione di casi di positività o contatti con positivi prefigura evasione di un obbligo legislativo e, qualora accertata, è soggetta alle segnalazioni ed alle sanzioni indicate nelle disposizioni di legge pubblicate in GU .

Si ricorda altresì che la dirigenza scolastica non ha potestà o competenza in materia di disposizioni di natura sanitaria, rimessi alla competenza esclusiva del personale medico (MMG / PLS / Asp/ Dipartimento di Prevenzione).

In relazione a quanto evidenziato, si comunica a tutto il personale scolastico che visto il carico eccessivo di gestione delle pratiche di attivazione DDI e segnalazione casi di positività e contatto stretto a carico della segreteria didattica e per snellire le procedure di rientro degli alunni con certificato di riammissione a parziale rettifica della circolare n° 249 si dispone quanto segue:

- L'attivazione della DDI deve avvenire inviando una comunicazione (mail) all'indirizzo paic8bav00v@istruzione.it allegando **certificato di quarantena/isolamento domiciliare rilasciato dall'ASP/medico curante e richiesta di attivazione della DDI.** Si procederà all'attivazione entro le 24

ore dalla protocollazione della richiesta.

Nei casi di contatti stretti la richiesta dovrà contenere **la certificazione di quarantena rilasciata dall'ASP/medico curante dell'alunno e la richiesta di attivazione della DDI**. La DDI verrà attivata solo dopo il controllo da parte della segreteria e la successiva comunicazione della stessa ai docenti coordinatori che provvederanno a comunicarlo all'alunno e ai docenti del consiglio di classe.

Il rientro in classe degli alunni positivi/quarantena potrà avvenire solo se in possesso del certificato di fine isolamento/quarantena redatto dall'ASP/medico curante.

Si precisa che non basta l'esito del tampone negativo. Tale certificato potrà essere consegnato al docente della prima ora che dopo aver controllato la validità potrà ammettere l'alunno in classe. Il certificato sarà custodito dal docente e successivamente consegnato alle collaboratrici della DS che procederanno a consegnarle in segreteria didattica alla Sig.ra Giudice.

• **Gli alunni che si recano a scuola privi del certificato di fine isolamento/quarantena redatto dall'ASP/medico curante non potranno accedere in classe. Per gli alunni minorenni saranno contattati i genitori. Si raccomanda alle famiglie di non mandare i figli in classe se privi di detto certificato.**

• Per gli alunni contatto stretto (di un soggetto positivo) non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Al termine dei 10 giorni di quarantena per il rientro in classe **dovranno esibire il certificato di fine isolamento/quarantena redatto dall'ASP/medico curante.**

• Per gli alunni contatto stretto (di un soggetto positivo) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; Al termine dei 5 giorni di quarantena per il **rientro in classe dovranno esibire il certificato di fine isolamento/quarantena redatto dall'ASP/medico curante.**

• Per gli alunni asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

• Per gli stessi alunni del caso precedente è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. In quest'ultimo caso per la riammissione è necessario esibire l'esito di un tampone negativo. Si ringrazia per la consueta disponibilità.

Prof.ssa Carmela Tripoli
(documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)